

17 giugno 2020 Categorie: Finanziaria > Covid - 19

Fondo perduto per agenti e rappresentanti

Autore: Redazione Fiscal Focus

Per affrontare la problematica del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto rilancio D.L. 34 del 19 maggio 2020, innanzi tutto occorre sgombrare il campo dai dubbi inerenti eventuali cause ostative.

A norma del comma 2 del summenzionato articolo, non possono accedere al summenzionato contributo (limitandoci alle variabili che potrebbero indurre in errore):

- i soggetti aventi diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020 (cura Italia), ovvero iscritti Gestione Separata e Lavoratori dello Spettacolo;
- i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Quanto al primo punto, la questione non si pone, posto che agenti e rappresentanti hanno avuto semmai diritto all'indennità di cui all'articolo 28 del D.L. 18/2020, owero i "600 euro" a favore degli iscritti alle gestioni Ago, posto che si tratta di soggetti rientranti nella categoria contributiva dei commercianti.

Anche il secondo punto non costituisce un problema. Infatti, è ben vero che l'Enasarco è un ente di diritto privato di previdenza obbligatoria, tuttavia gli agenti e rappresentanti non sono professionisti, bensì impresa.

Detto questo, entriamo nel merito di un'osservazione che viene frequentemente posta, owero: come fa l'agente/rappresentante a "qualificare" correttamente il danno subito a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, posto che occorre fare riferimento al raffronto di fatturato aprile 2020/aprile 2019 e invece tale agente, come avviene usualmente, fattura con cadenza trimestrale?

Non è raro, infatti, che l'agente si ritrovi con un dato storico (aprile 2019) pari a zero, circostanza che lo taglia fuori dal contributo (salvo accesso all'importo nella misura minima nel caso in cui l'attività sia iniziata a partire dal 1 gennaio 2019).

Detto in altri termini, è possibile tenere in considerazione le risultanze di una ipotetica fattura emessa in data 30 giugno 2019 e relativa alle provvigioni maturate nei mesi di aprile, maggio e giugno, e parimenti prendere in considerazione la fattura che sarà emessa entro il 30 giugno 2020 e relativa alle competenze del secondo trimestre 2020? Come calcolare lo scostamento?

Ebbene, sfortunatamente il meccanismo di accesso al contributo a fondo perduto è tanto semplice quanto imperfetto, ed in questo caso sicuramente inadeguato a cogliere la realtà degli agenti/rappresentanti.

Infatti, fermo restando il tetto di 5milioni di euro di **ricavi tipici** conseguiti nell'esercizio precedente, ed il riferimento nuovamente ai **ricavi** per la determinazione della percentuale da applicarsi nel conteggio del contributo, **la condizione essenziale per accedere al contributo stesso** – come si è detto, fatto salvo il fatto del soggetto che ha iniziato l'attività

a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il 30 aprile 2020 – è che sia intervenuta una flessione di <u>fatturato</u> (l'ammontare del fatturato di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019).

Si badi bene, **fatturato**, **non ricavi** (ricavi che peraltro potrebbero anche coincidere con il fatturato stesso se ci troviamo in presenza di un semplificato che ha optato per la cassa virtuale ex art. 18 comma 5 DPR 600/73).

Tutte le considerazioni relative alla "maturazione" delle provvigioni sono quindi totalmente fuori dal contesto fatturato, per la determinazione del quale, di fatto, occorre tenere presente quelle che sono le regole di compilazione di una LIPE.

Ecco che, nel caso dell'agente/rappresentante, a rilevare per la verifica dei parametri di fatturato saranno esclusivamente le fatture emesse nel mese di aprile 2020 e quelle emesse nel mese di aprile 2019, indipendentemente a quale periodo di maturazione delle provvigioni tali fatture si riferiscano.

Le indicazioni fornite dall'articolo 25 del D.L. 34/2020, comma 4, non lasciano spazio a dubbi: "al fine di determinare correttamente i predetti importi [fatturato aprile 2019 e aprile 2020] si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi".

Occorre quindi rifarsi al contenuto dell'articolo 6 del D.P.R. 633/72, che nel caso delle prestazioni di servizi – **e quindi anche quando si parla di provvigioni** (ex articolo 3 D.P.R. 633/72) – prevede che l'operazione si consideri **eseguita** – e quindi la fattura debba essere obbligatoriamente emessa – **all'atto dell'incasso**.

Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 633/72, comma 4 "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento".

Concretamente, ciò significa che la fattura emessa nel mese di aprile 2019 o 2020 debba essere considerata in quanto tale, **indipendentemente dal periodo di maturazione delle provvigioni cui fa riferimento**, e con ciò si deve intendere che rileva la fattura emessa in aprile 2019 e/o 2020 sia che questa si riferisca a mesi precedenti (obbligatoriamente, se è intervenuto l'incasso, o anticipatamente su base facoltativa se le provvigioni devono ancora essere pagate), sia che si tratti di fattura emessa per anticipo provvigionale (pagamento anticipato di provvigioni non maturate; in questo caso, essendo intervenuto il pagamento, l'emissione di fattura è obbligatoria).

Specularmente, invece, non sarà possibile tenere in considerazione ai fini del fondo perduto il "maturato" relativo al mese di aprile 2019 e/o 2020, tranne che nel caso rarissimo che mensilmente venga emessa fattura relativa alle provvigioni maturate in tale mese.

In sostanza, ai fini della determinazione del fatturato nell'ottica del contributo a fondo perduto l'unico riferimento da tenere presente è la data fattura.

Per quanto sia un caso improbabile, visto che normalmente gli agenti/rappresentanti anticipano la fatturazione (ovvero emettono fattura **prima** di essere stati pagati), per completezza è bene ricordare che un eventuale ricorso alla fatturazione differita non è escluso nemmeno per le prestazioni di servizi, a condizione che le stesse siano supportate da adeguata documentazione comprovante.

Pertanto, ipotizzando che nel mese di aprile l'agente abbia incassato (scatta quindi il momento di esecuzione dell'operazione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 633/72) e che abbia emesso fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello dell'incasso, allora in questo caso si tratterà di operazione effettuata comunque nel mese di aprile, per quanto la fattura (differita!) riporti la data di maggio, e quindi da considerarsi nel computo del fatturato del mese di aprile.

.



© Informati S.r.I. - Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it